



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- SEDE DI ROMA -

RICORSO

con istanza ex art. 56 c. 2 cpa

_____ *

Il sig. **LINGUANTI GRAZIANO VINCENZO**, C.F. LNG GZN 74L05 C351W, nato a Catania il 5.7.1974, e residente in Milano, via Privata Riccardo Ceroni n. 6, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dagli avvocati Davide Alfredo Luigi Negretti (C.F. NGR DDL 78T21 C351G; pec: davidealfredo.negretti@pec.ordineavvocaticatania.it), e Simona Carloni (C.F. CRL SMN 87T54 C351N; pec: simona.carloni@pec.ordineavvocaticatania.it) del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Catania, via V. Giuffrida n.23, giusta procura in calce al presente atto, i quali avvocati dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o le notifiche al numero di fax 095.2935918 e/o agli indirizzi pec sopra indicati;

Ricorrente

DICHIARA

Al **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

Al **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

Al Ministero dell'Istruzione, **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

Al Ministero dell'Istruzione, **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

Amministrazioni resistenti

E nei confronti:

- del sig. Marco Enzo Pulizzi, C.F. PLZ MCN 88D01 D423S, nato a Erice (TP) il 1.4.1988 e residente in Contrada Bosco n. 624, Marsala (TP);
- della sig.ra Valeria Tuttolomondo, C.F. TTT VLR 90T60 G273A, nata in Palermo (PA) il 20.12.1990 e residente in via Novara n. 131, Milano (MI).

Controinteressati

DI PROPORRE RICORSO

Per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, previa sospensione cautelare degli effetti, **anche per mezzo di decreto cautelare monocratico ai sensi dell'art. 56, c 2, CPA:**

- del Decreto n. 10886 del 23.8.2021, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano, con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza della Provincia di Milano e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per il biennio aa. ss. 2020-22 dei docenti inseriti nell'allegato elenco (**doc.1**);
 - dell'Elenco allegato al sopracitato decreto nel quale sono indicati i soggetti esclusi dagli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS per la provincia di Milano, per la scuola secondaria di primo grado – classe di concorso ADMM e pubblicato dall'USR Lombardia, Ambito Territoriale di Milano (**doc.1.1**);
 - delle Decreto n. 11174 del 27 agosto 2021 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano, con il quale, in sostituzione del provvedimento prot. n. 10286 del 10/08/2021, ha disposto la pubblicazione delle GPS della Provincia di Milano di I fascia di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, integrate dagli elenchi aggiuntivi per l'a.s. 2021/2022 come redatti ai sensi del D.M. 51 del 03/03/2021 indicato in premessa, distinte per ordine di scuola; (**doc. 2**);
 - della relativa graduatoria allegata al superiore Decreto nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso neanche con riserva (**doc.2.1**);
- Ove occorra e per quanto di interesse:
- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 25348 del 17.8.2021 diretta a tutti gli Uffici Scolastici Regionali e avente ad oggetto: “*corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno degli alunni disabili*” (**doc.3**);

Ove occorra e per quanto di interesse, laddove interpretata in *malam parte* nel senso più favorevole all'esclusione del ricorrente:

- dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*” (**doc. 4**);

- del decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020, recante “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze*” (**doc. 5**);

- del D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi*” nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero (**doc. 6**);

tutti nella parte in cui non prevedono l'abilitazione conseguita all'estero;

- nonché di tutti gli altri atti, presupposti, consequenziali e/o connessi, anche se non conosciuti.

Per una migliore comprensione si premette

IN FATTO

L'odierno ricorrente ha conseguito la laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali e la successiva Laurea Specialistica in Valorizzazione dei Beni archeologici presso l'Università degli Studi di Catania.

Al fine di conseguire la specializzazione sul sostegno, egli si è iscritto al Curso Superior de Especialización en Atención a las Necesidades Específicas - Corso Superiore Specializzazione in Assistenza ai Bisogni Speciali - presso l'Università Cardenal Herrera - CEU, in Spagna della durata di 1 anno.

Il corso si è concluso nel mese di **giugno 2021** e la relativa certificazione è stata rilasciata il **2 luglio 2021 (doc.7)**.

Il **17.7.2021** il ricorrente, al fine di poter svolgere la professione di docente di sostegno anche in Italia, ha chiesto all'amministrazione resistente il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Spagna (**doc.8**).

Pertanto, il ricorrente – avendo conseguito il titolo - presentava domanda di iscrizione negli elenchi aggiuntivi delle GPS, I fascia, per la scuola secondaria di I grado, classe di concorso ADMM, della provincia di Milano per l'anno scolastico 2021/2022 (**doc.9**).

Si specifica sin d'ora come l'odierno deducente, al momento della presentazione della domanda, fosse in possesso del requisito di accesso per gli elenchi aggiuntivi (conseguimento del titolo all'estero non ancora riconosciuto in Italia nonostante la relativa richiesta) previsto dall'OM 60/2020 in combinato disposto con il decreto Ministero dell'Istruzione n. 51 del 3.3.2021 nonché dal D.L. 25.5.2021, successivamente convertito in legge n. 106 del 23.7.2021, tanto che il portale predisposto dall'Amministrazione gli ha consentito di inoltrare la relativa domanda.

Difatti, con Decreto n. 10286 del **10.8.2021**, l'ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ambito Territoriale di Milano, conformemente alla normativa speciale di settore, ha inserito – seppur con riserva - l'odierno nella graduatoria degli elenchi aggiuntivi di I fascia, per la scuola secondaria di primo grado, classe di concorso ADMM alla posizione 237 (**doc.10**).

Cionondimeno, con il decreto impugnato, il medesimo Ufficio Scolastico Regionale ha disposto l'esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS, I fascia, sull'errato presupposto della non validità del titolo conseguito all'estero e senza che sia intervenuto, previamente o almeno contestualmente, un provvedimento specifico di rigetto della domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna.

Segnatamente, e come meglio si specificherà *infra*, l'Ufficio Scolastico della Provincia di Milano ha escluso il docente dagli elenchi aggiuntivi GPS in presunta esecuzione di una mera nota interna - prot. n. 25348 del 17.8.2021 - resa dal Ministero dell'Università e della Ricerca e diretta esclusivamente agli Uffici Scolastici Regionali, dal contenuto ibrido non decisorio e, dunque non efficacemente lesivo in modo diretto nei confronti del ricorrente.

D'altronde, il Ministero – e non il non competente ufficio scolastico regionale - avrebbe dovuto precedere il decreto di esclusione per mezzo di notifica diretta del provvedimento di rigetto del riconoscimento del titolo al ricorrente.

Tale imprescindibile fase procedimentale è stata del tutto omessa.

Ne discende, e non solo per tale ragione che i provvedimenti impugnati sono illegittimi altresì per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 7, COMMA 4, LETT. E) e 10 DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60 DEL 10 LUGLIO 2020. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 51 DEL 3.3.2021. VIOLAZIONE DELL'ART. 59 DEL D.L. 25.5.2021 CONVERTITO IN L. 106 DEL 23.9.2021. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRORE SUI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2, E 3 DELLA LEGGE N. 241/90. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ABNORMITA'.

Il decreto di esclusione è illegittimo, come la nota cui fa riferimento.

Il ricorrente è stato escluso dagli elenchi aggiuntivi delle GPS sull'errato presupposto della presunta invalidità del titolo abilitativo conseguito in Spagna.

L'esclusione trarrebbe il suo fondamento dalla nota resa dal Ministero dell'Università e della Ricerca n. 25348 del 13.8.2021, la quale ha dichiarato non procedibili le domande di riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania e in Spagna.

Dunque, secondo l'amministrazione resistente, il ricorrente, che ha conseguito il titolo di abilitazione in Spagna e che ha formulato specifica domanda di riconoscimento (ancorché non ancora esitata), non sarebbe in possesso del requisito di accesso agli elenchi aggiuntivi in parola.

Come si specificherà infra, nessun rigetto del riconoscimento del titolo conseguito in Spagna è stato mai notificato al sig. Linguanti, che dunque, ad oggi, possiede il requisito per essere inserito (con riserva) all'interno dei predetti elenchi.

Sui requisiti di accesso all'elenco aggiuntivo delle GPS.

L'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto

comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

L'art. 7 della predetta ordinanza, rubricato "*Istanza di partecipazione*" dispone: "*Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti.*"

Il comma 4 della medesima disposizione prevede: "*Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: ... lett. e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo".*"

La medesima ordinanza in seno al successivo articolo 10 prevede "1. *Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia e che "Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro".*"

Il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 3.3.2021 recante: "*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi*" all'art. 2 rubricato: "*Inserimento nelle fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i posti di sostegno*), al comma 1, recita: "*Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge,*"

prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle Ministero dell'Istruzione GI di terza fascia, **i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021.** Tale termine è fissato **in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione.** La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

Già dal tenore delle disposizioni della *lex specialis* contenuta nell'ordinanza richiamata risulta di immediata percezione come possa avere accesso alle GPS e poi agli elenchi aggiuntivi:

- il docente abilitato all'Estero e con il relativo titolo riconosciuto in Italia;
- ancorché con riserva, il docente abilitato all'Estero, il cui titolo è ancora in fase di riconoscimento, avendo trasmesso la domanda di riconoscimento entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento in GPS;
- ancorché con riserva, negli elenchi aggiuntivi istituiti successivamente all'O.M. n. 60/20, il docente che abbia conseguito l'abilitazione all'Estero entro la data del 20 luglio 2021 e il cui titolo sia ancora in pendenza di riconoscimento, avendo trasmesso la domanda di riconoscimento entro la scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di inserimento.

Nello stesso senso, il D.L. n. 73 del 25.5.2021, convertito in Legge n. 106 del 23.7.2021, avente ad oggetto "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" all'art. 59 detta le Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente prevede che: *"In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle*

graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, e' altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.

Il tenore delle disposizioni richiamate è chiaro e non soggetto a diversa interpretazione: il docente che abbia conseguito il titolo all’Estero entro il 31 luglio 2021 – la cui domanda di riconoscimento (presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi di prima fascia) sia pendente - può (e deve) essere inserito negli elenchi aggiuntivi GPS.

Requisito che il ricorrente possiede e possedeva al momento della richiesta dell’inserimento in GPS.

L’esclusione oggi gravata è illegittima poiché adottata in contrasto con quanto disposto dall’Ordinanza Ministeriale citata nella parte in cui consente l’iscrizione con riserva dei docenti che abbiano conseguito il titolo all’estero ma non ancora riconosciuto in Italia.

Sul punto, ci si riporta integralmente alle ordinanze cautelari n. 5797/2021, 5347/2021 emesse da codesto Ecc.mo Tar.

In definitiva, l’esclusione è apertamente violativa dell’O.M.60/20.

Il ricorrente merita dunque di essere inserito nell’elenco aggiuntivo delle GPS, I fascia, per la provincia di Milano.

B. Sulla nota resa dal Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 25348 del 13.8.2021.

Come già rilevato, il 17.7.2021 il ricorrente ha presentato al Ministero resistente la domanda di riconoscimento del titolo allegando la documentazione necessaria a comprovare l’acquisizione del titolo estero.

In relazione a tale istanza, sull’amministrazione resistente incombe l’obbligo, ai sensi dell’art. 2 della legge 241/90, di concludere il pendente procedimento con un provvedimento espresso.

Ad oggi, nessun provvedimento di rigetto del riconoscimento del titolo è stato notificato al ricorrente; con la conseguenza che la sola pendenza della domanda di riconoscimento (riferita ad un titolo acquisito entro la data prevista dalla normativa sopra richiamata) consente al deducente di essere inserito – seppur con riserva - negli elenchi aggiuntivi delle GPS.

Né la nota richiamata in seno al provvedimento di esclusione può giammai fungere da rigetto poiché recante contenuto eminentemente soprassessorio.

Nessuna natura provvedimentoale ad efficacia negativa diretta nei confronti di coloro che hanno presentato la domanda può essere riconosciuta a tale nota.

Se l'amministrazione avesse voluto modificare i requisiti di accesso avrebbe dovuto emettere un provvedimento ministeriale recante la modifica dei requisiti di accesso alle GPS.

Nel caso di specie, l'amministrazione tenta di superare e modificare con una mera nota, stravolgendone il contenuto di un'ordinanza ministeriale mai oggetto di modifiche illegittimamente recepita dall'USR Lombardia.

L'ordinanza ministeriale n. 60/2020 è un atto amministrativo generale ad efficacia nazionale modificabile esclusivamente per mezzo di un provvedimento di pari o superiore rango.

Tale circostanza, da sola, sarebbe sufficiente ad acclarare l'illegittimità dell'esclusione.

I requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi, dunque, sono ancora quelli previsti dalla normativa citata poiché non affatto incisi dalla nota prot. n. 25384 del 13.8.2.2021.

Tale nota non può ritenersi né modificativa dell'OM. 60/21 né idonea ad escludere dalle GPS e dagli elenchi aggiuntivi il ricorrente e, come chiunque sia in possesso del titolo conseguito all'estero e in fase di riconoscimento in Italia.

D'altronde ancora la medesima nota parrebbe atteggiarsi al rango di una circolare, che per genetica vocazione esplica il provvedimento a monte.

Nel caso di specie, pertanto, essa è del tutto irrilevante dovendosi far comunque riferimento l'Ordinanza Ministeriale n. 60/20 ancora vigente nella sua stesura originaria.

Il ricorso merita l'accoglimento.

II. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 7, COMMA 4, LETT. E) e 10 DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60 DEL 10 LUGLIO 2020. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 51 DEL 3.3.2021. VIOLAZIONE DELL'ART. 59 DEL D.L. 25.5.2021 CONVERTITO IN L. 106 DEL 23.9.2021 VIOLAZIONE DELL'ART. 3

DELLA L. N. 241/90. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ILLOGICITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ABNORMITÀ'.

Il provvedimento di esclusione è illegittimo tanto per violazione delle norme indicate, quanto per eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di motivazione.

L'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, è corollario dei principi di buon andamento e imparzialità amministrativa (ai sensi dell'art. 97 della Costituzione) e, consente al destinatario del provvedimento un controllo di correttezza, coerenza e logicità dello stesso, anche in presenza di provvedimento implicito, come quello oggetto di gravame (Consiglio di Stato, V Sez. sentenza n. 589/2019).

Sotto altro profilo, l'onere di motivazione consente al destinatario del provvedimento, che voglia far valere una propria situazione giuridica soggettiva attraverso tutela giurisdizionale (ai sensi degli artt. 24 e 113 della Costituzione).

Nel caso di specie, l'amministrazione si è limitata a escludere il deducente, richiamando impropriamente la nota del MUR che – in assenza di un provvedimento espresso di rigetto della domanda di riconoscimento del titolo estero – non può essere posta alla base di un provvedimento di esclusione.

Segnatamente, solo internamente allo Stato Membro può, per mezzo dell'Autorità Governativa e/o Giudiziaria, definirsi la portata abilitante o meno dei titoli ivi conseguiti.

Di conseguenza, in assenza di tale valutazione o anche solo di un mero richiamo alla stessa, nessun giudizio di valore sui corsi abilitanti può essere legittimamente reso.

Ad oggi dovremmo fidarci ciecamente di ciò che il Ministero resistente sostiene senza un barlume di richiamo ad un provvedimento avente efficacia governativa e che qualifichi tali titoli come non validi.

Per completezza, appare improprio e, per certi versi, tendenzioso il richiamo in seno alla nota 25348 del 17.8.2021 all'ordinanza cautelare n. 191/2021 del 14.1.2021 resa da codesto Ecc.mo Tar, poiché avente natura meramente cautelare e adottata in assenza di precipua istruttoria sul contenuto di quanto affermato dall'amministrazione apoditticamente nell'ambito di quel giudizio.

Non pare peregrino, in tale contesto, auspicare un contemperamento tra interesse pubblico e interesse privato, segnatamente nella misura in cui da tale imprescindibile attività dipende il

futuro lavorativo di numerosi docenti o aspiranti tali, i quali hanno affrontato un investimento nella consapevolezza della vigenza dell'equipollenza comunitaria dei titoli conseguiti nei Paesi dell'Unione.

La motivazione del provvedimento di esclusione è dunque carente se non addirittura totalmente assente.

III. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 7, COMMA 4, LETT. E) E 10 DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60 DEL 10 LUGLIO 2020. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 51 DEL 3.3.2021. VIOLAZIONE DELL'ART. 59 DEL D.L. 25.5.2021 CONVERTITO IN L. 106 DEL 23.9.2021 DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E IRRAZIONALITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

L'esclusione rende manifesta la disparità di trattamento perpetrata a danno del ricorrente, considerato che, a quanto consta, la prevalenza degli Uffici Scolastici Regionali non ha proceduto alle esclusioni di docenti in possesso del titolo conseguito all'Esteri e non ancora riconosciuto.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è granitica nel ritenere che: *“Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse, non può essere dedotto quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione. Un'eventuale disparità non può essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole ad altri riservato a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole”* (Consiglio di Stato, 26 agosto 2018, sent. n. 3980).

Anche sotto questo aspetto, l'amministrazione ha violato, a monte il principio di ragionevolezza e, quale conseguenza, il principio di imparzialità.

A fronte di tali determinazioni alcuni docenti perderanno, come la stanno già perdendo, la possibilità assunzionale, laddove, la restante moltitudine – sebbene in altri ambiti territoriali - questa possibilità la sta coltivando.

In forza di tali principi, l'azione amministrativa si deve adeguare ad un canone di razionalità operativa, in modo da evitare delle decisioni arbitrarie ed irrazionali.

In particolare, l'operato della Pubblica Amministrazione deve essere immune da censure sul piano della logica, aderente ai dati di fatto ed agli interessi emersi nel corso dell'istruttoria e coerente con le premesse ed i criteri fissati dalla stessa P.A.

L'esclusione è contraria a due principi generali e fondanti del nostro diritto Costituzionale: il principio di eguaglianza e il principio di ragionevolezza.

L'art. 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza, nelle sue due particolarità dell'uguaglianza formale e sostanziale.

Al solo fine di applicare il principio di uguaglianza sostanziale, la giurisprudenza costituzionale ha applicato il principio di ragionevolezza: esso è un corollario del principio di uguaglianza ed esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore.

Ebbene, nel caso in esame l'amministrazione ha trattato in maniera diversa situazioni identiche, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale.

Ne consegue che la condotta tenuta dalla resistente è una evidente violazione del principio di parità di trattamento.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Con la presente istanza si chiede all'Ill.mo Presidente, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti in graduatoria ed essendo la notifica nei modi ordinari particolarmente difficile da effettuare, di autorizzare la notifica per pubblici proclami prescrivendone le relative modalità.

ISTANZA CAUTELARE

PREVIA ADOZIONE DI DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE* AI SENSI

DELL'ART. 56 C.2 CPA

Il *fumus boni iuris* è, per quanto detto, evidente.

Ma la sussistenza del *periculum in mora* è ancor più palmare.

Il mancato inserimento in seno agli elenchi aggiuntivi di I fascia ha già determinato un pregiudizio grave ed irreparabile al ricorrente che avrebbe potuto partecipare alla procedura straordinaria indetta ai sensi dell'art. 59 del D.L. 25.5.2021, n. 73, come convertito con L. 23.7.2021, n. 106. 19, i cui posti disponibili sono stati destinati con decreto n. 10581 del 13.8.2021 e assegnati sino alla posizione n. 444 (**doc.11**).

Tale procedura consente ai docenti inseriti nei predetti elenchi di svolgere nel corrente anno scolastico il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 59/2017 e in caso di esito positivo essere assunti a tempo indeterminato.

L'esclusione definitiva del ricorrente dalla graduatoria comporta allo stesso un pregiudizio irreparabile, venendo privato della *chance* di essere assunto - a seguito dello svolgimento positivo dell'anno di prova - a tempo indeterminato.

Appare dunque necessario un provvedimento cautelare, anche in via monocratica e provvisoria, che consenta al ricorrente di essere reinserito – seppur con riserva – in seno ai predetti elenchi aggiuntivi della GPS, I fascia, della Provincia di Milano.

In coerenza,

SI CHIEDE

L'accoglimento del presente ricorso con l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione cautelare degli effetti, anche per mezzo di *decreto inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 56, comma 2, c.p.a. e, per l'effetto il reinserimento del ricorrente, ancorché con riserva, in seno agli elenchi aggiuntivi GPS, I Fascia di sostegno della scuola secondaria di primo grado (classe di concorso ADMM) della provincia di Milano e/o con altra idonea misura cautelare, con ogni statuizione consequenziale.

Con vittoria di spese e compensi.

Il presente giudizio ha valore indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego ed è esente dal contributo unificato, perché il ricorrente ha un reddito inferiore al triplo del limite di legge per il patrocinio a spese dello Stato.

Catania, 2.11.2021

Avv. Davide A.L. Negretti

Avv. Simona Carloni

DAVIDE
ALFREDO LUIGI
NEGRETTI

Firmato digitalmente
da DAVIDE ALFREDO
LUIGI NEGRETTI
Data: 2021.11.02
14:57:32 +01'00'

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 6958/2021 del 3 dicembre 2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, nel giudizio RGN 10776/2021 e pubblicata il successivo 6.12.2021.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.